



REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE DELL'INNOVAZIONE E DELLA COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA REGIONALE ABRUZZO FESR 2021-2027

Priorità: I. RICERCA, COMPETITIVITÀ E SVILUPPO

OBBIETTIVO DI POLICY 1 – UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE

Obiettivo Specifico 1.3 - Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

Azione 1.3.1. Sostegno alla crescita di competitività del sistema produttivo locale (PMI)

AVVISO PUBBLICO

INTERVENTO 1.3.1.1

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI FINALIZZATI

ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Dotazione finanziaria 40.000.000,00 Euro

ARTICOLO 1

I RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Le operazioni cofinanziate dal presente Avviso pubblico devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, con particolare riguardo alle

regole della concorrenza, alla tutela dell'ambiente e delle pari opportunità, nonché a quanto stabilito dal Programma Regionale Abruzzo FESR 2021-2027 (di seguito PR FESR Abruzzo 2021-2027).

2. Il PR FESR Abruzzo 2021-2027 garantisce l'applicazione del principio DNSH (Do No Significant Harm) sostenendo soltanto attività che rispettino gli standard e le priorità in materia di clima e ambiente dell'Unione e che non danneggiano in modo significativo gli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17, Regolamento (UE) n. 852/2020.

3. Si richiamano di seguito le principali norme comunitarie, nazionali e regionali di riferimento:

- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta;
- Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico;
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
- Regolamento (UE) 886/2019 della Commissione che modifica e rettifica il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative agli strumenti finanziari, alle opzioni semplificate in materia di costi, alla pista di audit, all'ambito e ai contenuti degli audit delle operazioni e alla metodologia per la selezione del campione di operazioni e l'allegato III;

- Regolamento (UE) n 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73);
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis, e ss.mm.ii.";
- Comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 final, del 9 marzo 2023, *"Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"*, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C101/01 del 17 marzo 2023;
- Decisione di Esecuzione (UE) 2021/1131 della Commissione (5.07.2021) – Fissa in primo luogo la ripartizione annuale per Stato Membro delle risorse globali per FESR, FSE Plus e Fondo di Coesione (per l'Obiettivo "Investimenti per l'Occupazione e la Crescita" e per l'Obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea"). Tale Decisione reca anche altre ripartizioni annuali delle risorse della politica di coesione (fra cui quella per l'Iniziativa Urbana Europea che, di fatto, raccoglierà il testimone dell'Iniziativa Urban Innovative Actions);
- Decisione di Esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione (5.07.2021) – Fissa per l'intero periodo di programmazione l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del FESR e del FSE Plus e degli Stati beneficiari del Fondo di Coesione;
- Decisione di Esecuzione (UE) 2021/1129 della Commissione (5.07.2021) – Riporta la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per Stato membro a titolo del Fondo per una transizione giusta (JTF);
- Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell'11.1.2017, pag. 40);
- Decisione del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35);
- Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle

comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37);

- Staff Working Document n. 198 del 2021 della Commissione (Performance, monitoring and evaluation of the ERDF, the Cohesion Fund and the JTF in 2021-2027) rilasciato l'8 Luglio 2021, fondamentale per capire meglio il sistema degli indicatori comuni per il FESR e anche per il Just Transition Fund;
- Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 del 10 giugno 2022, trasmesso alla Commissione europea dal Dipartimento per le Politiche di Coesione;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final, del 15 luglio 2022, che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica italiana;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 9380 final, dell'8 dicembre 2022, che approva il "Programma regionale Abruzzo FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Abruzzo in Italia CCI 2021IT16RFPR004;
- Programma Regionale Abruzzo FESR 2021-2027, versione definitiva del 17 novembre 2022;
- Documento metodologico relativo all'utilizzo degli indicatori per il monitoraggio fisico degli interventi (Nota metodologica sul *performance framework* e sugli indicatori) del Programma Regionale Abruzzo FESR 2021-2027;
- "Criteri di Selezione delle operazioni del Programma Regionale Abruzzo FESR 2021-2027 - Codice CCI n. 2021IT16RFPR004" - approvati dal Comitato di Sorveglianza 2021-2027 con procedura scritta n.2/2023;
- L.R. 17 maggio 2023, n. 22, recante "Modifiche alla L.R. n. 12/2023", con la quale sono stati sostituiti gli articoli 1, 2 e 3 della L.R. n. 12/2023 con la finalità di reperire risorse finanziarie per l'attuazione dei programmi comunitari regionali;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 298 dell'1 giugno 2023 avente ad oggetto: "Programma Regionale FESR Abruzzo 2021-2027: modalità di attuazione del Programma e adozione del primo calendario degli inviti a presentare proposte";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 297 dell'1 giugno 2023 avente ad oggetto: "Programma regionale PR FESR Abruzzo 2021-2027. Individuazione delle strutture regionali competenti per l'attuazione degli obiettivi e delle azioni e individuazione delle strutture affidatarie dei controlli di I livello";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 90 del 21/02/2023 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea C(2022) 9380 final dell'8/12/2022 di approvazione del Programma Regionale Abruzzo FESR 2021-2027 e della Decisione della Commissione Europea C(2022) 8894 final del 29.11.2022 di approvazione del Programma Regionale Abruzzo Fse+ 2021-2027, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita";
- Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, approvato con la DGR n. 78 del 17 febbraio 2023;
- Si.Ge.Co Unico "Sistema di Gestione e Controllo" del POR FSE e del POR FESR 2014-2020 della Regione Abruzzo;

- Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020;
- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE);
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 "Adeguamento della disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013);
- Comunicazione COM (2010) 2020 del 03/03/2010 della Commissione Europea che adotta il documento "Europa che prevede una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";
- Comunicazione della Commissione - Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (2021/C 153/01);
- DPR 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018: "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020" e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 39 sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 Maggio 2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'art.52, comma 6, della legge del 24 dicembre 2012 n. 234" e ss.mm.ii.;
- Legge n. 81 del 22.05.2017 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Legge europea regionale 2013) - Artt. 35 -37;
- Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" con riferimento ai casi di c.d. *pantouflage* previsti dal comma 16-ter dell'art. 53 del Dlgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123, e ss.mm.ii.;

- D.Lgs., 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- D.Lgs., 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii..

ARTICOLO 2

LE DEFINIZIONI DI AIUTO, IMPRESA ED INVESTIMENTI

1. Nell’ambito del presente Avviso, si intende per **Aiuto** quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti di importanza minore (“*de minimis*”).

2. Le categorie di imprese di seguito riportate sono definite in conformità a quanto previsto dall’allegato I articolo 2 del Reg. (UE) 651/2014:

- Media Impresa:** un’impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR;
- Piccola impresa:** un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR;
- Micro Impresa:** un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
- Impresa unica:** l’insieme delle imprese fra le quali esiste, ai sensi dell’articolo 2 del Reg. 1407/2013, almeno una delle relazioni seguenti:
 - 1) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
 - 2) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
 - 3) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
 - 4) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima;
 - 5) Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni suindicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch’esse considerate un’impresa unica.

3. Si intende per **Investimento in attivi immateriali**, un investimento in trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate.

ARTICOLO 3 L'OBIETTIVO DELL'AVVISO

1. Il presente Avviso è emanato in attuazione dell'Obiettivo di Policy 1 «Un'Europa più competitiva e intelligente», Obiettivo specifico 1.3. *Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi*, Azione 1.3.1. *Sostegno alla crescita di competitività del sistema produttivo locale (PMI)*, del PR FESR 2021 – 2027 della Regione Abruzzo approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 9380 final, dell'8 dicembre 2022.

2. L'obiettivo del presente Avviso è quello di sostenere la competitività delle imprese abruzzesi, attraverso la realizzazione di nuovi prodotti che costituiscono una novità per l'impresa e/o per il mercato, l'innovazione dei processi produttivi, nonché l'implementazione di modelli innovativi aziendali di organizzazione del lavoro.

ARTICOLO 4 LE FINALITÀ DELL'AVVISO

1. Gli interventi previsti sono finalizzati a:

- a) rilanciare la propensione agli investimenti e lo sviluppo tecnologico del sistema produttivo regionale, nell'attuale situazione di crisi finanziaria e/o produttiva, mitigandone gli effetti;
- b) contribuire a coprire il fabbisogno delle imprese colpite dall'attuale turbamento economico, attraverso il sostegno a progetti di investimento e all'occupazione che favoriscano la transizione delle PMI abruzzesi verso nuovi assetti imprenditoriali e produttivi.

ARTICOLO 5 IL REGIME DEGLI AIUTI DI STATO

1. Gli aiuti di cui al presente avviso sono erogati ai sensi della Comunicazione “*Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*” C(2023) 1711 final, adottata il 9 marzo 2023 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C101/01 del 17 marzo 2023, misura 2.1 “*Aiuti di importo limitato*”.

2. Nelle more della Decisione di approvazione, da parte della CE, della notifica inoltrata dalla Regione Abruzzo, qualora la stessa **non** venisse accolta, si farà riferimento al Regolamento (UE) 1407/2013, cosiddetto “*de minimis*”.

3. Il Regolamento (UE) 1407/2013 è applicato anche nel caso in cui l'impresa beneficiaria non può oggettivamente dichiarare la sussistenza di un proprio stato di crisi.

4. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

ARTICOLO 6

GLI ADEMPIMENTI RISPETTO ALLA CONDIZIONALITÀ EX ANTE

1. Il presente Avviso non riguarda i settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 come specificati dall'articolo 1 dello stesso regolamento.
2. Il presente Avviso non contiene esclusioni e disposizioni tali da comportare le violazioni indicate dal paragrafo 5, dell'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.
3. Il presente Avviso assicura il rispetto della "trasparenza degli aiuti" di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, in quanto gli aiuti individuali sono concessi esclusivamente sotto forma di "sovvenzione".
4. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente Avviso, ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario.

ARTICOLO 7

LA DOTAZIONE FINANZIARIA E LA LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. L'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del presente Avviso è pari a complessivi **euro 40.000.000,00 (euro quarantamiliardi)**. La dotazione finanziaria di cui al presente Avviso può essere incrementata in caso di eventuali ulteriori disponibilità.
2. Gli investimenti di cui al presente Avviso devono essere localizzati nella Regione Abruzzo.

ARTICOLO 8

I SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare istanza di agevolazione a valere sul presente Avviso **le micro, Piccole e Medie Imprese (mPMI)**, secondo la definizione di cui all'Articolo 2, punto 2, del presente Avviso le quali, **a pena di inammissibilità**, alla data di pubblicazione dello stesso sul BURAT, devono risultare **iscritte ed attive** nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito CCIAA) territorialmente competente.

ARTICOLO 9

I REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITÀ

1. La Regione Abruzzo provvede direttamente all'acquisizione della visura camerale aggiornata dell'impresa, per la verifica di quanto dichiarato/autocertificato dalla stessa.
2. Sono escluse le imprese che, da visura/certificato camerale, ricadono come codice primario di attività nei settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 come specificati dall'articolo 1 dello stesso regolamento.
3. Se un'impresa opera nei settori ammessi ai sensi del presente Avviso e in quelli esclusi dall'articolo 1, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti di cui al presente Avviso possono essere concessi esclusivamente con riferimento alle attività svolte nei settori ammessi, a

condizione che sia garantita la separazione delle attività o la distinzione dei costi. Ciò al fine di evitare che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento 1407/2013 possano beneficiare di aiuti *de minimis*.

4. Possono essere ammesse a contributo le imprese che, al momento della presentazione della Istanza, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) risultare iscritte ed attive nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito CCIAA) territorialmente competente;
- b) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una delle cause ostative previste dall'art. 10, Legge 31 maggio 1965 n. 575;
- d) nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- e) nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 della direttiva CE n° 18/2004;
- f) non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilite;
- g) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di tutela dei portatori di handicap nonché il principio di uguaglianza di genere;
- h) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;
- i) nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- j) nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, non aver riportato alcun provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle vigenti normative in materia;

- k)** nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata condanna, anche di primo grado, per danno erariale, con particolare riferimento all'indebita percezione di contributi, finanziamenti e/o sovvenzioni pubblici;
- l)** non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della presente istanza, di provvedimenti di revoca totale di sovvenzioni, contributi e/o finanziamenti concessi dalla Regione Abruzzo;
- m)** non aver beneficiato, né di voler beneficiare, per le medesime spese, del sostegno a carico di un altro Fondo o strumento dell'Unione, ovvero del sostegno a carico dello stesso Fondo a titolo di un altro programma, ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, par. 9, del Regolamento (UE) 1060/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2011;
- n)** non aver conferito incarichi professionali né aver concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti della Regione Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Ente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii..

5. Alla data della prima liquidazione dell'aiuto, le imprese di cui al precedente punto 1 dell'articolo 8 devono:

- a)** essere attive;
- b)** essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovandosi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), amministrazione controllata o scioglimento o liquidazione, né avere in atto procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e ss.mm.ii., sia per l'impresa, che per gli amministratori;
- c)** essere in regola rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a favore dei lavoratori, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, di edilizia, di urbanistica e di tutela ambientale;
- d)** essere in regola con la normativa antimafia, ove ricorra;
- e)** avere la sede legale o operativa, interessata dall'investimento, ubicata nella Regione Abruzzo.

ARTICOLO 10

I PROGETTI FINANZIABILI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni del presente Avviso le proposte progettuali che contemplino una o più tipologie di intervento di seguito specificate:

- a)** investimenti industriali in macchinari, impianti e beni immateriali;

- b) processi di ristrutturazione, razionalizzazione, ammodernamento, di un impianto o di un processo produttivo aziendale, in modo da migliorare il posizionamento competitivo;
- c) implementazione di un nuovo prodotto per l'impresa e/o per il mercato;
- d) innovazione del processo produttivo già avviato, mediante cambiamenti di tecniche, attrezzature e/o software, tendenti a diminuire il costo unitario di produzione e/o ad aumentare la capacità produttiva dell'impresa;
- e) implementazione di modelli innovativi aziendali di organizzazione del lavoro, mediante l'acquisto di nuova strumentazione tecnologica e/o il supporto all'adozione di un Piano di smart working, in coerenza con la legislazione vigente e in base alle caratteristiche specifiche dell'impresa beneficiaria, volti a salvaguardare la produttività aziendale attraverso il "lavoro agile" che può rappresentare non solo la soluzione ad una situazione contingente, ma anche una scelta strategica per le aziende del territorio abruzzese.

2. Sono esclusi gli investimenti meramente sostitutivi che non siano riconducibili ad un progetto organico finalizzato a migliorare la competitività del beneficiario. Sono altresì esclusi i cambiamenti o gli adeguamenti periodici o stagionali o altre simili attività di *routine* e le attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri dell'Unione Europea, ovvero quelle direttamente connesse ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione ai sensi dell'art. 1, par. 1, lett. d), del Regolamento (UE) 1407/2013.

ARTICOLO 11

IL CONTRIBUTO CONCEDIBILE

1. Le agevolazioni per l'implementazione dei progetti di investimento di cui al presente Avviso sono concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione C(2023) 1711 final del 9/03/2023 - *Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina - Sezione 2.1. Aiuti di importo limitato.*

2. Nelle more della Decisione di approvazione, da parte della CE, della notifica inoltrata dalla Regione Abruzzo, **qualora la stessa non venisse accolta**, si farà riferimento al Regolamento (UE) 1407/2013, cosiddetto "*de minimis*". Il Regolamento (UE) 1407/2013 verrà applicato anche nel caso in cui l'impresa beneficiaria non può oggettivamente dichiarare la sussistenza di un proprio stato di crisi.

3. Il progetto d'investimento deve prevedere, **a pena d'esclusione**, una **spesa minima ammissibile almeno pari ad € 50.000,00 (euro cinquantamila)**. Tale livello minimo di spesa deve essere comunque rispettato sia in fase di ammissione a contributo, sia in fase di saldo in seguito a controllo di primo livello, anche nel caso di eventuale riduzione dell'investimento in sede di rendicontazione.

4. In relazione al **contributo** previsto dal presente Avviso, la forma di sostegno è la **sovvenzione** la cui **intensità di aiuto massima è pari al 70%** della spesa ammessa. In ogni caso, l'importo complessivo dell'aiuto non supera **€ 600.000,00 (euro seicentomila)** per impresa.

5. **In caso il beneficiario opti per l'applicazione del Regolamento (UE) 1407/2013, cosiddetto "de minimis", l'importo complessivo dell'aiuto non supera l'ammontare**

massimo di € 200.000,00 (euro duecentomila) per impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari.

ARTICOLO 12 LE REGOLE SUL CUMULO

1. Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, di cui al precedente Articolo 6, comma 5, lettera m), il contributo previsto dal presente Avviso **può essere cumulato a condizione che siano rispettate le specifiche disposizioni sul cumulo delle suddette norme sotto richiamate**, con gli aiuti previsti:

- a) dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*";
- b) dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tale Regolamento;
- c) del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina;
- d) del Quadro Temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19, a condizione che siano rispettate le relative norme sul cumulo di entrambe le comunicazioni.

ARTICOLO 13 LE SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese sostenute a far data dalla presentazione dell'istanza nello sportello telematico della Regione Abruzzo.

2. Gli investimenti devono essere conclusi, con il sostenimento delle spese, entro il termine di 15 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURAT, come disciplinato dall'Art. 16 del presente Avviso. In caso di scorrimento della graduatoria, i 15 mesi decorrono dalla data di pubblicazione sul BURAT dell'atto di approvazione dello scorrimento stesso.

3. Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento nazionale sui criteri di ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Avviso Pubblico, definiti in osservanza al CAPO III – Regole di ammissibilità di cui al Regolamento (UE) 1060/2021, le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate:

- a) **MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, NUOVI DI FABBRICA**, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo; strumentazione tecnologica finalizzata all'implementazione del lavoro in modalità *smart working*.

- b) **OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE STRETTAMENTE NECESSARIE** per l'installazione ed il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi, nonché le opere edili e impiantistiche connesse all'introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro (anche in *smart working*). Tali spese non possono in ogni caso superare il **limite massimo del 20% dell'investimento ammissibile**.
- c) **PROGRAMMI INFORMATICI**, preferibilmente *open source*¹, commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente, **BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW e CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE**, concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal progetto, compresi lo svolgimento del lavoro nella modalità *smart working*;
- d) **SERVIZI DI CONSULENZA** ed equipollenti utilizzati **esclusivamente** ai fini della realizzazione del progetto di investimento, di assistenza tecnologica, di accesso e modifica del codice sorgente dei software *open source*, al fine adattare il programma alle necessità aziendali; servizi di trasferimento di tecnologie, consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza; consulenza sul rispetto delle norme, prestazioni consulenziali e servizi specialistici per la definizione di piani aziendali, inclusa l'adozione di un piano di *smart working*, con relativo accordo o regolamento aziendale, nonché all'eventuale adeguamento delle competenze digitali degli *smart workers*, oltre che per l'ottenimento delle principali certificazioni di processo e di prodotto. **I servizi di consulenza devono essere, necessariamente, acquisiti da fonti esterne**. Tali spese sono consentite nel limite massimo del 10% dell'investimento totale ammissibile;
- e) **PERIZIA GIURATA**, rilasciata da un tecnico professionista abilitato, asseverata in tribunale. Tale spesa è ammissibile nel limite del 2% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto e comunque non può essere superiore ad Euro 5.000,00;
- f) **FIDEIUSSIONE BANCARIA O POLIZZA ASSICURATIVA** in favore della Regione Abruzzo, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta.

4. Con riferimento a talune tipologie di spesa sopra riportate, si applicano i seguenti divieti e condizioni:

- a) con riferimento al **comma 3, lett. a) del presente articolo**, si precisa che per "**beni nuovi di fabbrica**" si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore);
- b) con riferimento al **comma 3, lett. c) del presente articolo**, sono ammissibili le spese relative ai programmi informatici, incluse quelle relative ai servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche nei limiti ritenuti congrui per la realizzazione del progetto d'investimento. Si precisa, altresì, che le spese relative al *software* di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le suddette spese ma sono da considerare incluse nella spesa relativa alla macchina governata dal *software* medesimo;
- c) con riferimento al **comma 3, lett. d) del presente articolo**, le spese corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni e dovranno risultare

¹Codice sorgente aperto: nel software *open source*, infatti, la licenza con la quale viene rilasciato il programma stesso prevede che il codice sorgente sia liberamente accessibile e modificabile.

coerenti con le finalità complessive dell'intervento. La natura di detti servizi non è continuativa o periodica e gli stessi non devono riferirsi agli ordinari costi di gestione connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità. Il fornitore dei servizi dovrà realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad esso non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altri fornitori di consulenza attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stato incaricato. **Non sono ammissibili le spese di consulenza riferite alla presentazione della istanza a valere sul presente Avviso, nonché le spese di consulenza per le attività di rendicontazione e monitoraggio, in caso di approvazione della proposta progettuale.**

5. Inoltre, si precisa quanto segue:

- a) le spese sono rendicontate a costi reali in conformità a quanto previsto dall'art. 53, comma 1, punto a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;
- b) I beneficiari devono istituire un sistema di contabilità separata per l'operazione o una codificazione contabile adeguata che garantisca una chiara identificazione e differenziazione delle spese relative all'operazione agevolata rispetto alle spese del beneficiario sostenute per altre attività (rif. Articolo 74, comma 1, lettera a), del Regolamento (UE) 2021/1060;
- c) per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'IVA (a meno che non risulti che quest'ultima, dalla dichiarazione IVA, sia indetraibile). Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario;
- d) al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controlli in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. **Non sono ammessi pagamenti in contanti;**
- e) le spese previste per la realizzazione dei progetti per essere considerate ammissibili devono, inoltre, essere:
- f) pertinenti e riconducibili al progetto presentato e approvato;
- g) contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;
- h) riferite a fatture, note di addebito o altri documenti contabili equivalenti fiscalmente validi;
- i) sostenute nel periodo di eleggibilità della spesa, salvo proroga autorizzata;
- j) effettivamente sostenute dal beneficiario.

ARTICOLO 14 LE SPESE NON AMMISSIBILI

1. Le seguenti spese non sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Avviso:

- a) le spese sostenute e/o fatturate anteriormente alla data della presentazione dell'istanza nello sportello telematico della Regione Abruzzo;
- b) le spese sostenute e/o fatturate in data successiva alla conclusione del progetto presentato;
- c) le spese sostenute e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati;
- d) le spese sostenute e/o fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci;
- e) le spese sostenute e/o fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado;
- f) i rimborsi spese (vitto, alloggio, trasferimenti);
- g) le spese relative a interessi passivi, concessioni ed oneri accessori;
- h) le spese relative a progetti realizzati in economia o oggetto di auto-fatturazione;
- i) le spese inerenti all'acquisizione di *hardware* riconducibili a singole postazioni di lavoro (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pc desktop, portatili, palmari, video, modem, stampanti, tablet, smartphone) e che, per loro natura, si prestano ad un uso ordinario, al di fuori dell'attività economica nel cui ambito deve essere realizzato il progetto agevolato, e, quindi, non direttamente funzionali al progetto stesso, ad eccezione delle strumentazioni tecnologiche strettamente necessarie all'implementazione del lavoro in modalità *smart working* di cui all'art. 13, comma 3, lett. a), del presente Avviso;
- j) le spese inerenti all'acquisizione di *software* riconducibili a singole postazioni di lavoro (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, programmi di *office automation*, sistemi operativi, antivirus, etc.) e quindi, non direttamente funzionali al progetto, ad eccezione dei software strettamente necessari all'implementazione del lavoro in modalità *smart working* di cui all'art. 13, comma 3 lett. a), del presente Avviso;
- k) le spese inerenti ai beni usati, rigenerati, non durevoli e di consumo corrente;
- l) le spese inerenti al materiale di arredamento di qualsiasi categoria;
- m) le spese relative a qualsiasi tipo di onere connesso a contratti di assistenza a fronte dei beni oggetto del contributo;
- n) le spese di funzionamento o di manutenzione ordinaria;
- o) le spese inerenti ai beni consegnati a qualunque titolo ad imprese diverse dall'impresa beneficiaria;
- p) le spese inerenti alle commesse interne;
- q) le spese inerenti a tutti i tipi di mezzi mobili targati o targabili, non ricompresi in quelli descritti all'articolo 13, comma 3, lett. a), del presente Avviso. Non sono ammesse in ogni caso le spese inerenti all'acquisto di autovetture ad uso promiscuo per il trasporto di persone;

- r) le spese inerenti all'acquisizione di beni con contratti di locazione finanziaria (leasing).

ARTICOLO 15

LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E LA RICEVIBILITÀ

1. L'accesso allo sportello telematico della Regione Abruzzo per la compilazione della candidatura avviene esclusivamente attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale – **SPID** del titolare/legale rappresentante dell'impresa.

2. I soggetti interessati devono presentare, **esclusivamente in via telematica**, una istanza alla Regione con l'indicazione del possesso dei requisiti previsti agli artt. 8 e 9 del presente Avviso, compilando il format (**Allegato A**, come *fac-simile*, al presente Avviso) che sarà disponibile nello **sportello telematico** della Regione Abruzzo, raggiungibile dal sito web della Regione Abruzzo <https://sportello.regione.abruzzo.it> selezionando la voce "Catalogo Servizi", "Sportello Sviluppo Economico", "AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI FINALIZZATI ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE".

3. Non saranno accettate le istanze trasmesse attraverso qualsiasi diversa procedura.

4. Lo sportello telematico della Regione Abruzzo è reso disponibile **a partire dalle: ore 12:00 del 12 settembre 2023 e fino alle ore 12:00:00 del 12 ottobre 2023.**

5. Il modulo di istanza, redatto nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve essere compilato nello sportello telematico della Regione Abruzzo (tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone).

6. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 65 c. 1 lett. b), D.Lgs. 82/2005 e dell'art. 38, commi 1 e 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici, sono valide quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID).

7. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di partecipazione, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 316-ter c.p. per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

8. In caso di erogazione del contributo è prevista, altresì, l'applicazione del reato previsto dall'art. 322-ter c.p..

9. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione Regionale.

10. È possibile presentare **una sola istanza**, con automatica inammissibilità di tutte le istanze eventualmente presentate successivamente.

11. Una volta completata la compilazione del format di istanza, il soggetto richiedente è tenuto a verificare la completezza, l'esattezza e la veridicità di quanto dichiarato, prima di formalizzare l'inoltro dell'istanza.

12. L'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), inserito nella istanza di contributo, verrà utilizzato per la trasmissione di tutte le comunicazioni.

13. La candidatura per l'ammissione alle agevolazioni – **pena l'esclusione** – è formulata attraverso la compilazione dell'apposito *format* sopra richiamato, contenente:

- a) Istanza in regola con le disposizioni normative di imposta di bollo²;
- b) Proposta progettuale contenente il piano economico;
- c) Preventivi dettagliati, datati e firmati successivamente alla pubblicazione del presente Avviso sul sito della Regione Abruzzo, emessi dai fornitori per le spese di cui alle tipologie elencate nel piano economico di cui sopra (da allegare secondo le procedure dello sistema informativo);
- d) Foglio riepilogativo del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.), ove risulti l'iscrizione di tutti i lavoratori assunti alla data di presentazione della istanza. La mancata compilazione della sezione corrente comporterà la non attribuzione del relativo punteggio;
- e) La mancata o carente presentazione dei preventivi dettagliati emessi dai fornitori comporta la decurtazione della relativa spesa dal piano economico della proposta progettuale e non l'esclusione della candidatura, fermo restando il rispetto dell'investimento minimo pari ad € 50.000,00 (euro cinquantamila) di cui all'art. 11, comma 3, del presente Avviso.

14. Le istanze inviate tramite lo sportello telematico di cui all'art. 15, comma 2, del presente Avviso, saranno acquisite e protocollate automaticamente dal Sistema Informativo Regionale, secondo i criteri di cui al presente articolo. Il Sistema provvede in automatico alla verifica della completezza delle informazioni, inerenti alle generalità del richiedente, il codice fiscale, il codice Ateco, la ragione sociale, la presenza dei documenti caricati, etc..

15. La fase di verifica dei requisiti di ricevibilità (possesso, in capo all'impresa richiedente, dei requisiti soggettivi di ammissibilità e completezza dell'istanza) si conclude con la redazione di un verbale a cura del Servizio competente. Alle sole imprese la cui candidatura è risultata irricevibile, è data comunicazione scritta, tramite PEC, delle motivazioni che hanno determinato l'esclusione per irricevibilità.

ARTICOLO 16

LA PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE ISTANZE

1. Il sistema informativo regionale restituisce, giornalmente, le istanze ricevute al Servizio competente il quale procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità delle istanze.
2. La procedura descritta verrà ripetuta, giorno per giorno, fino alla concorrenza di un importo pari ad € 54.000.000 (euro cinquantaquattro milioni).
3. Il Sistema Informativo Regionale procederà in automatico alla definizione di **graduatorie parziali giornaliere** - recepite dal Servizio competente con apposito atto oggetto di pubblicazione - sulla base del punteggio ottenuto da ogni richiedente, adottando i criteri oggettivi di seguito riportati:

² Al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, i richiedenti sono tenuti: ad acquistare una marca da bollo di importo pari a € 16,00, ad indicare nella istanza di contributo la data di emissione e il numero identificativo della marca da bollo, nonché a conservarla e a mostrarla, in fase di controllo, ai funzionari regionali preposti alle verifiche in loco.

Criteri di valutazione	Indicatori	Punti
A1) Ricadute in termini di occupazione aggiuntiva	Incremento dell'occupazione ³ con l'assunzione, entro la conclusione del progetto, a tempo pieno e indeterminato ⁴ . Il punteggio (P1) è determinato applicando i seguenti scaglioni: <ul style="list-style-type: none"> nessuna assunzione = 0 punti una nuova assunzione = punti 2 due nuove assunzioni = punti 4 tre nuove assunzioni = punti 6 più di tre assunzioni = punti 10 	Max 10
A2) Entità della quota di investimento privato che si combina al sostegno pubblico	Quota di cofinanziamento privato. Percentuale di contributo richiesto rispetto al totale della spesa ammissibile. Il punteggio (P3) è determinato applicando i seguenti scaglioni: <ul style="list-style-type: none"> 70 % di contributo richiesto = punti 0 60 ≤ % < 70 di contributo richiesto = punti 7 50 ≤ % < 60 di contributo richiesto = punti 11 40 ≤ % < 50 di contributo richiesto = punti 15 	Max 15
A3) mPMI site nelle Aree Interne⁵, selezionate nell'ambito dell'OP 5 del PR FESR 21-27	Il punteggio (P4) è così determinato: <ul style="list-style-type: none"> SI = punti 5 NO = punti 0 Il requisito deve essere posseduto al momento di pubblicazione dell'Avviso	5
A4) mPMI aggregate ai Poli di Innovazione appartenenti ai Domini scientifico-tecnologici definiti dalla RIS3 2021-2027	Il punteggio (P5) è così determinato: <ul style="list-style-type: none"> SI (indicare il Polo di Innovazione al quale si è aggregati) = punti 5 NO = 0 punti Il requisito deve essere posseduto al momento di pubblicazione dell'Avviso	5
A5) mPMI in possesso di certificazioni di sostenibilità ambientale⁶ o di rating ESG	Il punteggio (P6) è così determinato: <ul style="list-style-type: none"> SI = punti 5 NO = 0 punti Il requisito deve essere posseduto al momento di pubblicazione dell'Avviso	5
TOTALE		40

4. In caso di istanze con punteggio ex-aequo, nell'ambito della valutazione delle istanze pervenute nello stesso giorno, la precedenza è stabilita tenendo conto del punteggio maggiore ottenuto nel Criterio di valutazione A1); in caso di ulteriore ex-aequo, tenendo conto del punteggio maggiore ottenuto nel Criterio di valutazione A2); in caso di ulteriore ex-aequo, tenendo conto del punteggio maggiore ottenuto nel Criterio di valutazione A3); in caso di ulteriore ex-aequo, tenendo conto del punteggio maggiore ottenuto nel Criterio di valutazione A4); in caso di ulteriore ex-aequo, tenendo conto del punteggio maggiore ottenuto nel Criterio di valutazione A5).

5. Per le sole imprese che si classificano in posizione utile, in esito alla graduatoria parziale di cui al comma 3 del presente Articolo, l'iter procedimentale seguirà con la procedura valutativa di merito a graduatoria, ai fini dell'ammissione a contributo.

³ Ai fini della valorizzazione dell'innalzamento del livello occupazionale proposto, si fa riferimento al numero di ULA dell'impresa dichiarate in sede di presentazione della istanza rispetto al numero di ULA raggiunto entro la conclusione del progetto di investimento.

⁴ Non è nuova assunzione la trasformazione di rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

⁵ Per l'individuazione delle Aree Interne in questione, cfr.: <https://politichecoesione.governo.it/it/strategie-tematiche-e-territoriali/strategie-territoriali/strategia-nazionale-aree-interne-snai/le-aree-interne-2021-2027/openkit-delle-aree-progetto/regioni-del-sud/regione-abruzzo/>

⁶ Certificazioni di tipo Ambientale: **a) Processo:** - ISO 14001 - Sistema di Gestione Ambientale dell'organizzazione; - EMAS - Sistema Comunitario di Ecogestione ed Audit (Regolamento UE); - ISCC EU ed ISCC Plus - Certificazione di Sostenibilità lungo catene di fornitura per tutte le materie prime e i mercati su scala globale; - ISO 20400 - Acquisti sostenibili; - ISO 50001 - Sistema di gestione dell'energia; - ISO 14064 - Quantificazione dell'impronta di carbonio di organizzazione (indicatore relativo alla CO2); - OEF - Impronta Ambientale di Organizzazione (Raccomandazione UE - molteplici indicatori ambientali); **b) Prodotto:** - EPD - Dichiarazione Ambientale di Prodotto (valutazione di molteplici indicatori ambientali); - ISO 14067 - Quantificazione dell'impronta di carbonio di prodotto (indicatore relativo alla CO2); - PEF - Impronta Ambientale di Prodotto (Raccomandazione UE - molteplici indicatori ambientali); - ISO 14046 - Quantificazione di impronta idrica di prodotto (indicatore relativo all'acqua utilizzata); - ISO 14040 - Analisi del ciclo di vita (LCA) dei prodotti; - Ecolabel - Marchio Ambientale Europeo di Prodotto (in base a requisiti ambientali ma unicamente su alcune categorie di prodotto).

ARTICOLO 17

LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

1. La **verifica di ammissibilità** e la **valutazione di merito** dei progetti sarà svolta da un **Commissione di Valutazione** nominata con provvedimento del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo e composta da almeno tre membri che potranno essere individuati sia all'interno che all'esterno dell'Amministrazione Regionale. La Commissione di Valutazione, nello svolgimento della sua attività, potrà essere supportata da un gruppo di lavoro.

2. Qualora prima del termine di chiusura dello sportello, di cui all'art. 15 del presente Avviso, le istanze regolarmente pervenute sulla piattaforma regionale sviluppino richiesta di contributi per un valore complessivo superiore ad € 54.000.000 (euro cinquantaquattro milioni), si potrà procedere a nominare la Commissione di valutazione, di cui al comma 1, al fine di accelerare le procedure di concessione, fermo restando i termini di apertura dello sportello.

3. La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 90 (novanta) giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle istanze pervenute.

4. La **verifica di ammissibilità** viene effettuata al fine di riscontrare i seguenti aspetti:

- a) coerenza del progetto con i contenuti e gli obiettivi del PR FESR Abruzzo 2021-2027;
- b) rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) agli obiettivi ambientali individuati nell'articolo 17 del Regolamento UE n. 852/2020;
- c) coerenza del progetto con l'ambito di applicazione del FESR e delle tipologie di intervento in esso previste, in conformità con quanto disposto dall'art. 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060;
- d) la regolarità, la completezza e la conformità dei documenti di candidatura presentati rispetto a quanto stabilito dall'art. 15 del presente Avviso; rispondenza alle tipologie di interventi finanziabili di cui all'art. 10, comma 1, del presente Avviso;
- e) il rispetto dei limiti minimi dell'investimento di cui all'art. 11, comma 4, del presente Avviso.

5. Nel corso dell'istruttoria possono essere richiesti, tramite posta elettronica certificata, integrazioni documentali, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, la cui mancanza o carenza non costituisce causa di esclusione della istanza. Le istanze non sono comunque ammesse alla fase di valutazione qualora i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali integrazioni richieste non siano inviati entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della richiesta formulata dal competente Servizio.

6. La **valutazione di merito dei progetti** sarà svolta tenendo conto dei criteri di valutazione indicati nella seguente tabella, la quale indica, altresì, i punti attribuiti a ciascun parametro utilizzato per la valutazione di merito:

CRITERIO VALUTAZIONE	DECLINAZIONE DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI
A) QUALITÀ DELLA PROPOSTA	<ul style="list-style-type: none"> sviluppo di prodotti e/o servizi nuovi o sensibilmente migliorati; miglioramento e/o sviluppo di nuovi processi produttivi, organizzativi, commerciali e qualità delle soluzioni tecnologiche adottate; realizzazione di investimenti intesi a rafforzare l'intensità digitale delle imprese. 	MAX 20 PUNTI
B) QUALITÀ DELLA STRUTTURA DI GESTIONE	<ul style="list-style-type: none"> numero di risorse dedicate; adeguatezza dell'organizzazione; qualificazione del management. 	MAX 10 PUNTI
C) CAPACITÀ FINANZIARIA DEL SOGGETTO PROPONENTE	<ul style="list-style-type: none"> possesso dei mezzi economico/patrimoniali adeguati all'esecuzione del progetto. 	MAX 10 PUNTI
D) FATTIBILITÀ ECONOMICO/FINANZIARIA DI SVILUPPO E DI INVESTIMENTO DELLA PROPOSTA	<ul style="list-style-type: none"> sostenibilità del progetto, in quanto a convenienza economica/maggiore redditività; flussi di cassa positivi attesi. 	MAX 10 PUNTI
E) RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROCESSI PRODUTTIVI E/O DEI PRODOTTI E SERVIZI OFFERTI	<ul style="list-style-type: none"> procedure operative finalizzate a promuovere il miglioramento della qualità ambientale nella gestione aziendale, dagli acquisti, alla produzione, dalla supply chain, alla riduzione e reimpiego degli scarti di produzione. 	MAX 10 PUNTI
TOTALE		60

7. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, i progetti proposti devono ottenere, nella valutazione di merito, un punteggio pari ad almeno **40 punti su 60**.

8. In caso di istanze con punteggio ex-aequo, nell'ambito della valutazione delle istanze pervenute nello stesso giorno, la precedenza è stabilita tenendo conto dell'ubicazione dell'investimento in area ZES; in caso di ulteriore ex-aequo tenendo conto della capacità del progetto di innalzare i livelli di salute dei lavoratori e di salubrità degli ambienti di lavoro; in caso di ulteriore ex-aequo si procede con il sorteggio.

9. La fase di valutazione delle istanze si conclude con apposito verbale della Commissione di Valutazione, contenente la graduatoria finale, che viene trasmessa al Servizio competente, ai fini della dell'approvazione con specifica determinazione dirigenziale e successiva pubblicazione sul BURAT.

10. In caso di scorrimenti, a seguito di disponibilità di nuove risorse, esaurite le graduatorie precedentemente approvate, si procederà nuovamente alla verifica di ammissibilità e di valutazione di merito sulle istanze non ancora esaminate, nominando una nuova **Commissione di Valutazione**.

11. Tutti gli eventuali scorrimenti avverranno in applicazione del regime di aiuto al momento vigente.

ARTICOLO 18

GLI ELENCHI DELLE ISTANZE AMMISSIBILI ED INAMMISSIBILI

1. Il Servizio competente provvede, a seguito dell'istruttoria formale, dell'istruttoria di ammissibilità sostanziale e dell'esame di merito **ad adottare il provvedimento amministrativo che approva l'elenco delle istanze non ammissibili**, con l'indicazione delle relative motivazioni, **l'elenco delle istanze ammissibili**, con l'indicazione di quelle finanziabili e di quelle non finanziabili per carenza di risorse.

2. Si specifica al riguardo che in caso di insufficienza di risorse finanziarie, qualora il fabbisogno relativo all'ultima istanza agevolabile sia solo in parte coperto dalle disponibilità residue, il contributo concesso sarà pari alla somma residua disponibile, ferma restando la facoltà dell'impresa di rinunciare formalmente a tale agevolazione ridotta.

3. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse e finanziabili, è data comunicazione scritta, dal Servizio competente alla gestione dell'Avviso, tramite PEC, dell'ammissione a contributo, dell'ammontare delle spese totali ammissibili e dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

4. Ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione, **sarà verificato** che l'importo del plafond previsto dal regime di aiuto applicato con il presente Avviso (*"Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"* C(2023) 1711 final o, eventualmente, dal Regolamento n. 1407/2013 *"de minimis"*) sia tale da consentire, in toto o in parte, la concessione stessa in capo al richiedente.

5. Entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della suddetta nota, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, **pena la decadenza dai benefici**, deve confermare con apposita comunicazione, la volontà di attuare l'intervento.

ARTICOLO 19

IL CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)

1. A ciascun progetto è assegnato un **"Codice Unico di Progetto"** (CUP), che sarà comunicato al beneficiario dal Servizio competente.

ARTICOLO 20

LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO

1. Il termine ultimo per la realizzazione del progetto di investimento è stabilito in 15 (quindici) mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURAT.

2. In caso di scorrimento della graduatoria, i 15 (quindici) mesi decorrono dalla data di pubblicazione sul BURAT dell'atto di approvazione dello scorrimento stesso.

3. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e quietanzati.

4. I beneficiari hanno l'obbligo di ultimare il progetto d'investimento entro i termini previsti, salvo concessione di una proroga, di massimo di 3 (tre) mesi e per una sola volta nel corso del progetto, previa istanza motivata dei beneficiari, da presentarsi prima della scadenza naturale prevista, pena la non ammissibilità dell'istanza stessa.

ARTICOLO 21

LA MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale.
2. Il contributo spettante è accreditato sul C/C specificatamente indicato dal beneficiario.
3. Il contributo è erogato secondo le seguenti modalità:

a) La prima quota di contributo può essere erogata:

- 1) **a titolo di anticipazione con polizza**, autenticata da notaio o da pubblico ufficiale, pari al 40% del contributo assegnato. Il modulo di richiesta che sarà fornito dall'Amministrazione. Per quanto concerne la documentazione, il modulo della richiesta deve essere corredato di apposita della seguente documentazione **Fideiussione bancaria o polizza assicurativa** in favore della Regione Abruzzo, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari al contributo anticipato, secondo il modello facsimile fornito dall'Amministrazione regionale. La polizza potrà essere estinta, su richiesta, solo a seguito della liquidazione del saldo.
- 2) **a stato di avanzamento**, a fronte di un ammontare di spesa sostenuta non inferiore al 40% e non superiore all'80% del totale delle spese ammissibili. Il modulo di richiesta, che sarà fornito dall'Amministrazione, deve essere corredato della seguente documentazione:
 - i. **relazione sullo stato di avanzamento procedurale e tecnico** relativo al progetto;
 - ii. **dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal legale** rappresentante del beneficiario e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili (allegare documento di identità del professionista e numero di iscrizione all'albo professionale), contenente l'elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti alle altre spese ammissibili e l'elenco dei pagamenti effettuati con i riferimenti ai giustificativi di spesa e indicazione delle modalità di pagamento;
 - iii. **copia delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti**; in caso di fatture emesse da fornitori extra UE è necessario produrre anche le relative bolle doganali;
 - iv. **copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati e degli estratti conto della banca** con evidenziati i relativi movimenti;
 - v. **copia di tutti i contratti afferenti al progetto, report/output delle attività svolte, curricula dei consulenti esterni**;
 - vi. **Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (DSAN)** con la quale il legale rappresentante dichiara:

- a. i. che tutti documenti allegati in copia sono conformi ai rispettivi originali;
 - b. ii. la sede dell'impresa presso la quale sono custoditi.
- b) **Il saldo del contributo è erogato dietro presentazione di apposita richiesta**, redatta in conformità alla modulistica appositamente predisposta dall'Amministrazione, da produrre entro e non oltre trenta giorni dalla data di conclusione del progetto, salvo proroghe, concesse dal Servizio competente per comprovati motivi, secondo le modalità di seguito elencate:
- 1) **la rendicontazione finale di spesa** è composta dalla documentazione elencata alle lettere da ii) a vi) di cui al precedente punto a), n. 2);
 - 2) **in sede di rendicontazione finale, ai fini del riconoscimento della spesa**, il beneficiario è tenuto a presentare una perizia giurata – secondo la modulistica predisposta dall'Amministrazione regionale – rilasciata da un tecnico professionista abilitato, asseverata in tribunale, che attesti la realizzazione delle attività progettuali, dei costi sostenuti e di quelli ammissibili, nel rispetto di quanto previsto nel progetto finanziato;
 - 3) **il beneficiario deve, altresì, presentare una relazione descrittiva**, che indichi le attività realizzate con riferimento al progetto approvato ed il raggiungimento degli obiettivi indicati, nonché le ripercussioni positive che il progetto finanziato ha avuto sul territorio regionale; tale relazione deve essere corredata da tutti gli output prodotti, utilizzando la scheda predisposta dall'Amministrazione Regionale;
 - 4) **il beneficiario deve dimostrare l'incremento occupazionale dichiarato in sede di presentazione della istanza**, attraverso la produzione del Foglio riepilogativo del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.). Al fine di consentire al competente Servizio la verifica dei livelli occupazionali, il datore di lavoro/impresa deve produrre un Prospetto sintetico con il numero di lavoratori a tempo indeterminato che risultano alle dipendenze a tempo pieno. Tale prospetto sintetico deve essere accompagnato da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Per nuova assunzione, si deve intendere l'aumento dei lavoratori assunti come lavoratori subordinati a tempo pieno e indeterminato, fatta eccezione per posti occupati resisi vacanti in seguito a decesso, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
 - 5) **prima di ogni pagamento delle quote di contributo è necessaria la dichiarazione (o la conferma) del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente** per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (c.d. **dichiarazione Degendorf**).

ARTICOLO 22

LE MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

1. La rendicontazione, sia per stato di avanzamento che finale, deve essere redatta secondo i modelli predisposti dall'Amministrazione regionale, prodotta in formato elettronico (PDF e Excel

editabile) e trasmessa tramite PEC. La perizia giurata dovrà essere trasmessa in originale. Ricevuta la suddetta documentazione, il Servizio competente procede alla verifica tesa a valutare la corrispondenza del progetto di investimento realizzato rispetto a quello ammesso a contributo.

2. Al termine della verifica, il Servizio competente:

- a) procede all'invio della rendicontazione all'Ufficio Controllo di I livello e, ove questo abbia esito positivo, procede alla liquidazione della prima quota o del saldo del contributo spettante;
- b) oppure provvede a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora necessaria, da far pervenire entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

3. Dopo la presentazione di tale documentazione, il Servizio competente procede all'invio della rendicontazione all'Ufficio Controllo di primo livello.

4. Su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa presentati a rendiconto, e non recanti il CUP nella loro descrizione, il soggetto beneficiario dovrà apporre, pena la riduzione o l'annullamento della corrispondente agevolazione, la seguente dicitura:

Spesa sostenuta con il contributo delle risorse PR
FESR Abruzzo 2021/2027 – Azione 1.3.1. – “Avviso
pubblico *per il sostegno degli investimenti produttivi
finalizzati all'innovazione delle imprese*”
CUP:
Importo imputato:

5. Tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa ed ogni altro documento giustificativo prodotto a rendicontazione, se redatto in lingua straniera, dovrà essere accompagnato da specifica traduzione in lingua italiana, effettuata da soggetto formalmente abilitato ai sensi di legge. In caso di fatture emesse da un fornitore di un paese extra UE è necessario acquisire anche la relativa bolla doganale.

ARTICOLO 23 LE VARIAZIONI

1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonché quelle afferenti al programma di investimento, devono essere preventivamente comunicate dal beneficiario al Servizio competente con adeguata motivazione. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il Servizio competente verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma di investimento. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il Servizio competente dispone l'avvio del procedimento ex articolo 10bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e, qualora la suddetta procedura abbia esito negativo nei confronti del beneficiario, si procederà alla revoca dell'agevolazione.

2. È consentita la presentazione di una sola istanza di variazione del progetto di investimento, da presentarsi, pena la non ammissibilità della richiesta, entro 120 (centoventi) giorni antecedenti la scadenza naturale del progetto. La richiesta di variazione deve essere dettagliatamente motivata e sottoposta a preventiva autorizzazione, da concedersi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. L'autorizzazione ad apportare le variazioni è rilasciata dall'Amministrazione Regionale che

provvede ad effettuare le necessarie verifiche amministrativo-contabili volte ad accertarne l'ammissibilità nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) rimodulazione del budget preventivo del progetto, tra le varie categorie di costo di cui all'art.10, già oggetto di attivazione, entro il limite del 20% e comunque nel rispetto dei massimali previsti per le diverse categorie di costo;
- b) rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'Avviso e degli obiettivi del progetto;
- c) permanenza dei requisiti di valutazione che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi per l'inserimento in posizione utile nella graduatoria del progetto approvato.

ARTICOLO 24 GLI OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di:

- a) archiviare e conservare tutta la documentazione del progetto e delle relative spese sostenute presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 82 del Regolamento (UE) 1060/2021 sulla disponibilità dei documenti;
- b) fornire al Servizio competente, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del progetto ammesso a contributo secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Regionale;
- c) presentare la documentazione di spesa completa, nei tempi e modi stabiliti;
- d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo art. 25 del presente Avviso;
- e) alimentare la piattaforma del beneficiario per la trasmissione della documentazione inerente al fascicolo di progetto e per il caricamento delle informazioni finalizzate al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento;
- f) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- g) comunicare, durante lo svolgimento del progetto e nei tre anni successivi alla sua conclusione, eventuali trasferimenti della sede (legale o operativa) di realizzazione del progetto, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta modifica, fermo restando l'obbligo di localizzazione nel territorio abruzzese;
- h) adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata alle spese relative ad operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;
- i) rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese;
- j) rispettare la normativa in tema di pari opportunità nell'attuazione dell'operazione;
- k) rispettare la normativa europea in tema di pubblicità e informazione;
- l) rispettare il divieto del doppio finanziamento delle attività;
- m) rispettare il principio della stabilità dell'operazione;

- n) conservare, nel fascicolo di progetto, l'originale della marca da bollo utilizzata per inserire il numero di serie sulla Istanza.

ARTICOLO 25 I CONTROLLI

1. Il Servizio competente, in ogni fase di esecuzione e di attuazione del programma di investimenti agevolato, può disporre controlli e ispezioni, nei confronti dei soggetti beneficiari, al fine di verificare le condizioni per il corretto mantenimento ed erogazione del contributo nonché la regolarità dei procedimenti.

2. Prima dell'erogazione dei contributi il Servizio competente attiva i controlli di primo livello, consistenti in verifiche amministrative su base documentale effettuate sul 100% delle spese presentate per la rendicontazione dall'impresa beneficiaria; predispone le altre verifiche necessarie ai fini dell'erogabilità dell'agevolazione, anche attraverso sopralluoghi presso l'unità produttiva interessata dal progetto.

3. I progetti ammessi a contributo nell'ambito del presente Avviso, qualora rientrino nel campione appositamente estratto dai soggetti preposti, sono sottoposti a verifica in loco.

4. La Commissione Europea può, in qualsiasi momento, effettuare controlli e chiedere tutte le informazioni e i documenti giustificativi necessari alla verifica.

ARTICOLO 26 IL MONITORAGGIO

1. L'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, che svolge l'attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti, può in qualsiasi momento chiedere ai soggetti beneficiari di fornire piena collaborazione e informazione – con le modalità e i tempi indicati dalla Regione Abruzzo - in merito allo stato di attuazione degli interventi.

2. I beneficiari sono altresì tenuti a fornire, laddove richiesti, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di valutazione del PR FESR Abruzzo 2021-2027.

ARTICOLO 27 LE REVOCHE

1. Costituiscono cause di revoca totale delle agevolazioni:

- a) la cessazione definitiva dell'attività del beneficiario per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del beneficiario medesimo;
- b) la mancata conclusione entro il termine stabilito per il progetto degli investimenti ammessi alle agevolazioni, salvo proroghe;
- c) la riduzione del Progetto, anche derivante da revoche parziali o da eventuali rinunce, a seguito delle quali la parte residua del progetto risulti non più organica e funzionale

- ovvero, in ogni caso, sia inferiore al 70% dell'intervento ammesso alle agevolazioni o non sia rispettato il livello minimo di spesa pari ad € 50.000,00 (euro cinquantamila);
- d) qualora il soggetto beneficiario abbia concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo oppure abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali a suo favore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (mancato rispetto della clausola di *pantouflage* – art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);
 - e) la mancata apertura – alla data della prima liquidazione dell'aiuto – di una sede nel territorio di cui all'art. 7, comma 2, del presente Avviso;
 - f) il mancato rispetto delle condizioni di cui dell'art. 65 “Stabilità delle operazioni”, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, nei limiti previsti dallo stesso;
 - g) qualora, in sede di rendicontazione, non risultino realizzati attività e/o obiettivi del Progetto che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio ai sensi degli artt. 13 e 14 e la conseguente decurtazione di punteggio influisca sulla collocazione in posizione utile in graduatoria;
 - h) nel caso in cui il beneficiario non consenta i controlli della Regione Abruzzo circa la realizzazione del progetto;
 - i) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, a seguito di accertamento e contestazione da parte degli Uffici competenti nei confronti del beneficiario;
 - j) in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del beneficiario;
 - k) l'applicazione, anche ad uno soltanto dei soggetti sottoposti alle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011 Titolo I Capo II e ss.mm.ii. di una misura di prevenzione per effetto delle fattispecie di cui al D.Lgs n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm.ii.;
 - l) ogni altra causa di revoca prevista dalla legge o dal presente Avviso.

2. Costituiscono cause di revoca parziale delle agevolazioni la cessazione o il trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della Regione, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti delle immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni per le PMI dal completamento degli investimenti (pagamento finale al beneficiario), ai sensi dell'art. 65 – Stabilità delle operazioni, del Regolamento (UE) n. 1060/2021. Il rimborso dovuto al mancato rispetto del presente articolo è effettuato in proporzione del periodo di non conformità. A tal fine, l'impresa beneficiaria è tenuta a comunicare, preventivamente, alla Regione l'eventuale distoglimento delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine.

3. In ogni caso, qualora la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine costituisca una variazione sostanziale del progetto, determinando, di conseguenza, il venir meno dell'organicità e della funzionalità dello stesso ovvero la sua riduzione al di sotto del 70%, la revoca è pari all'intero contributo.

4. Qualora sia disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria è tenuta alla restituzione dell'ammontare totale o parziale del contributo erogato, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea vigente alla data della erogazione dell'agevolazione, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del rimborso.

5. Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e

successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 28

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE DI IMPRESA

1. Nel caso in cui un'impresa intenda trasferire, tramite contratto di affitto o atto di conferimento, fusione, scorporo, scissione o cessione, un ramo di azienda o la gestione della stessa, deve darne comunicazione alla Regione Abruzzo.

2. A tal fine deve avanzare una specifica istanza tesa alla verifica del mantenimento della validità della istanza di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità e deve fornire:

a) nel caso di affitto d'azienda o di un ramo d'azienda:

1. copia registrata del contratto che evidenzia compiutamente anche le attività produttive e/o servizi interessati dal trasferimento;
2. dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell'impresa locataria con la quale si aggiornano/integrano i dati e le informazioni indicate nel progetto e dalla quale si evincono le motivazioni che stanno alla base della stipula del contratto d'affitto, nonché tutte le ulteriori notizie o informazioni utili alla valutazione;
3. dichiarazione dell'impresa locataria di accettazione delle attività riferite al progetto con indicazione degli elementi che assicurino il mantenimento della organicità e funzionalità del programma da agevolare o agevolato e gli interventi oggetto di contributo interessati dal trasferimento medesimo, nonché l'impegno da parte del locatario al pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso e all'assunzione della piena responsabilità in ordine al mancato rispetto degli stessi;

b) nel caso di conferimento, cessione, scissione, scorporo e fusione d'azienda o di un ramo d'azienda:

1. copia registrata dell'atto notarile relativa all'operazione straordinaria d'azienda;
2. dichiarazione dell'impresa subentrante in relazione all'operazione di trasferimento d'azienda mediante atto di conferimento, scorporo, scissione, fusione o cessione di ramo d'azienda, di conferma di accettazione delle attività riferite al progetto;
3. autodichiarazione attestante che la nuova impresa destinataria del contributo possiede tutti i requisiti richiesti dal presente Avviso.

3. Le comunicazioni sopra descritte debbono pervenire alla Regione Abruzzo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto.

4. Nel caso in cui tali variazioni intervengano prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, si provvederà ad avviare nuovamente l'iter istruttorio.

5. Nel caso in cui tali variazioni intervengano successivamente all'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni la Regione Abruzzo espletterà le necessarie

valutazioni in ordine alla conferma o revoca delle agevolazioni concesse.

6. Nel caso in cui tali variazioni intervengano successivamente all'erogazione del saldo, il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni ai sensi dell'Art. 65 – Stabilità delle operazioni, del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

ARTICOLO 29

LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONI E DI VISIBILITÀ

1. Il Servizio competente può chiedere al beneficiario di produrre, un'ulteriore descrizione analitica (oltre alla relazione finale di cui all'Articolo 18, punto 3.2) dei risultati conseguiti con il progetto. Tali informazioni possono essere diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione.

2. Il beneficiario, se necessario, si rende altresì disponibile a collaborare con la Regione per la realizzazione di prodotti audiovisivi finalizzati ad informare il pubblico in merito agli interventi attuativi del PR FESR Abruzzo 2021–2027.

3. Nell'implementare le attività di comunicazione e visibilità, i beneficiari sono tenuti ad ottemperare a quanto previsto dagli articoli 47, 49 e 50 del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

4. Nello specifico, è responsabilità dei beneficiari dichiarare, nelle attività di comunicazione e in tutti i documenti prodotti per informare sul progetto, che lo stesso è stato cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021/2027.

5. I documenti informativi e pubblicitari relativi al progetto devono riportare inoltre:

- a) l'emblema dell'Unione europea, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione, ai sensi dell'ALLEGATO IX "Comunicazione e visibilità – articoli 47, 49 e 50" del Regolamento (UE) n. 1060/2021.
- b) il logo del PR FESR Abruzzo 2021/2027.

6. Durante l'attuazione dell'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:

- a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- c) esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi.

ARTICOLO 30

LA RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO

1. L'unità organizzativa titolare del procedimento di attuazione dell'Avviso è la Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo – Servizio Competitività e Internazionalizzazione – Via Passolanciano, 75 - 65125 Pescara.
2. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Competitività e Internazionalizzazione, email dph008@regione.abruzzo.it.
3. Per la gestione del suddetto Avviso, la Regione Abruzzo potrà anche avvalersi di Fi.R.A. S.p.A., società *in house* della Regione Abruzzo.

ARTICOLO 31

INFORMAZIONI

1. Al fine di ottenere informazioni in merito all'attuazione del presente Avviso e per l'eventuale esercizio del diritto di accesso, i contatti di riferimento sono i seguenti: Responsabile dell'Ufficio Competitività - numero di telefono 085/7672307 - indirizzo email adriano.marzola@regione.abruzzo.it.

ARTICOLO 32

LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 101/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.

ARTICOLO 33

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni contenute nella vigente normativa europea, nazionale e regionale, nel PR FESR Abruzzo 2014 – 2020, nel documento “I Criteri di selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza 2014-2020 con procedura scritta n. 2/2023.
2. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. Per il predetto caso i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

ALLEGATI

- **Allegato A – “Fac-simile modulo di candidatura”.**
- I format da utilizzare nelle varie fasi di gestione del progetto di investimento saranno resi disponibili ai beneficiari a seguito della pubblicazione della graduatoria di ammissione al contributo.